

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4040

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PREZIOSI, CARLONI, ARLOTTI, BASSO, DELL'ARINGA, CARRESCIA,
PAOLO ROSSI, CASATI, MINNUCCI, MAGORNO, AMATO, GIUDITTA
PINI, PORTA, SCUVERA, VERINI, AMODDIO, RAGOSTA, IORI, ROMA-
NINI, D'INCECCO, DE MENECH, SENALDI, TARTAGLIONE**

Istituzione della figura professionale di assistente familiare privato
a domicilio

Presentata il 19 settembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sui lavoratori domestici, pubblicato nel giugno 2015, che analizza i dati del 2014, la crisi economica ha ridotto la richiesta di servizi domestici da parte delle famiglie ma non del lavoro di cura per gli anziani: nel 2014 i lavoratori domestici sono diminuiti nel complesso del 5,8 per cento ma tra questi le badanti hanno « tenuto » (da 365.057 a 364.132). In particolare, sono aumentate le badanti di nazionalità italiana passate da 56.000 a 63.789 (+13,9 per cento). Le collaboratrici familiari italiane sono cresciute lievemente (da 141.351 a 141.983) mentre quelle straniere sono calate di oltre 50.000 unità.

Nonostante, quindi, la crisi e la perdita di potere d'acquisto di pensioni e salari il lavoro privato di cura tiene, rimanendo una risposta essenziale alla non autosufficienza.

Dai dati raccolti emerge che nel 2014 i lavoratori domestici per i quali sono stati versati contributi all'INPS sono stati 898.429. Rispetto al 2013 si registra una diminuzione del 5,8 per cento (in valore assoluto sono 54.940 lavoratori in meno rispetto allo scorso anno) quasi tutta imputabile alla componente maschile e immigrata. A salire, in controtendenza con il dato complessivo, è invece il numero dei lavoratori domestici di nazionalità italiana, che aumenta del 4,3 per cento (205.789 nel 2014 contro 197.373 nel 2013). Anche nel

2014 si conferma la netta prevalenza delle donne: 781.392 (l'87 per cento del totale), rispetto agli uomini, che sono 117.037.

I lavoratori domestici sono più concentrati nel Nord-Ovest (30 per cento) e al Centro (28,6 per cento). Nel Nord-Est si trova il 19,7 per cento degli occupati, mentre al Sud e nelle Isole, rispettivamente, il 12,8 per cento e l'8,8 per cento. La regione con la massima presenza di lavoratori domestici è la Lombardia (18,4 per cento), seguita dal Lazio (15,2 per cento), dall'Emilia Romagna (9,1 per cento), dalla Toscana (8,4 per cento) e dal Piemonte (8,1 per cento).

La ripartizione secondo la tipologia di rapporto di lavoro mostra infine che il 59,5 per cento dei lavoratori domestici ha un contratto come collaboratore familiare, mentre il 40,5 per cento sono badanti.

Di fronte, quindi, al fenomeno sempre in crescita dell'assistente familiare privato, fino ad alcuni anni fa prevalentemente costituiti da persone immigrate, ma che negli ultimi anni, grazie anche alla crisi economica vede un aumento degli italiani, si rende necessario predisporre percorsi formativi specifici per garantire un sostegno e un'assistenza adeguati alla persona non autosufficiente.

Considerando che persiste un'ampia disomogeneità nei livelli di formazione previsti dagli innumerevoli corsi di formazione per assistenti familiari da parte di enti pubblici e privati, con questa proposta di legge si predispongono linee guida per un percorso omogeneo a livello nazionale per il conseguimento di un attestato valevole su tutto il territorio di assistente familiare privato a domicilio.

Esiste spesso per le famiglie la difficoltà di accesso alle informazioni riguardanti tali profili ed è paradossale in considerazione del fatto che a loro affidiamo molto spesso persone care. L'accreditamento è infatti affidato nella stragrande maggioranza dei

casi a un « tam-tam » dispersivo e confusionario che non genera certezze.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quindi quello di creare un percorso condiviso per il riconoscimento e il sostegno a questo tipo di attività con una personalizzazione del servizio per favorirne la permanenza presso il proprio domicilio.

All'articolo 1 viene definita l'attività di assistente familiare.

All'articolo 2 viene disciplinata la formazione della figura di assistente familiare con la predisposizione di percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale e con un minimo di ore che consentano l'apprendimento di nozioni e tecniche indispensabili per assicurare un effettivo ed efficace servizio di presa in carico dell'assistito.

L'articolo 3 interviene nei rapporti con la legislazione regionale con l'obiettivo di avere una maggiore capillarità dell'assistenza domiciliare, di contrastare il lavoro sommerso e di assicurare ai pazienti e alle famiglie personale qualificato. Una vera e propria rete in cui sono coinvolti tutti i soggetti istituzionali competenti, compresi i comuni e le aziende sanitarie locali, finalizzata alla professionalizzazione di un servizio sempre più richiesto.

L'auspicio è che tale provvedimento possa essere esaminato rapidamente dal Parlamento per migliorare un ambito strategico del nostro *welfare* anche in considerazione della rilevanza sociale che tali problematiche rivestono per l'intera comunità. In un Paese che regola praticamente ogni professione è paradossale che l'attività di assistenza familiare privata a domicilio sia ancora sprovvista di una legislazione che affronti in maniera organica e complessiva un segmento così delicato del moderno stato sociale offrendo dignità e garanzie a chi esercita tale professione e assicurando trasparenza e professionalità alle famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge, in continuità e in coerenza con i principi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e nel rispetto delle competenze statali e regionali in materia, reca norme per la qualificazione, il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza familiare privata a domicilio.

2. Per attività di assistenza familiare privata a domicilio si intendono quegli interventi di natura assistenziale e domestica, prestati a domicilio, volti a ridurre o rimuovere situazioni di disagio e di fragilità di persone anziane o disabili in condizioni di non autosufficienza, anche temporanea o parziale, allo scopo di favorirne la permanenza presso il proprio domicilio e presso il proprio nucleo familiare.

ART. 2.

(Formazione).

1. La formazione professionale dell'assistente familiare privato a domicilio è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. La qualifica di assistente familiare si consegue con la frequenza di percorsi formativi vertenti sulle seguenti aree disciplinari:

- a) area medico-scientifica;
- b) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
- c) area psicologica e sociale;
- d) area igienico-sanitaria.

2. Al fine di predisporre un percorso omogeneo a livello nazionale per il conseguimento di un attestato valevole su tutto il territorio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con un proprio decreto,

di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, in base alle aree indicate dal comma 1, linee guida contenenti i contenuti dei percorsi formativi gratuiti, della durata complessiva di 300 ore di abilitazione alla professione di assistente familiare privato a domicilio suddivise in 120 ore per il percorso formativo di base e 180 per l'acquisizione di competenze specifiche.

ART. 3.

(Compiti delle regioni).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per perseguire le finalità della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge:

a) promuovono azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare nell'ambito delle prestazioni di assistenza familiare privata a domicilio e favoriscono l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro e al fine di migliorare la qualità delle prestazioni rese alle persone assistite;

b) favoriscono l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare privata a domicilio e la relativa connessione in rete con il sistema socio-sanitario regionale o provinciale e con l'offerta di servizi sociali dei comuni, per assicurare alle persone che necessitano di assistenza e alle loro famiglie la scelta del servizio più appropriato;

c) promuovono l'adozione di linee guida per l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare privata a domicilio e dei registri territoriali degli assistenti familiari indicando in modo specifico le persone in possesso dell'attestato di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 2 nonché di altri titoli di formazione nell'area assistenziale posseduti.

d) promuovono, attraverso le aziende sanitarie locali e in collaborazione con i medici di base, campagne di comunica-

zione sociale volte alla valorizzazione del lavoro di cura svolto dall'assistente familiare privato a domicilio.

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0047760